

Alla cortese attenzione di  
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano (MI)

Bergamo, 14 settembre 2015

**Oggetto: DCO 378/2015/R/gas - Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento**

e

**DCO 422/2015/R/gas - Valutazioni in tema di differimento dell'avvio del nuovo regime del bilanciamento - Addendum al documento per la consultazione 378/2015/R/gas**

Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,  
con la presente, Youtrade intende illustrare le proprie considerazioni in merito alle proposte definite da codesta Autorità nei documenti di consultazione *"378/2015/R/gas - Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento"* e *"422/2015/R/gas - Valutazioni in tema di differimento dell'avvio del nuovo regime del bilanciamento - Addendum al documento per la consultazione 378/2015/R/gas"*.

\* \* \* \* \*

**DCO 378/2015/R/gas - Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento**

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nelle capitolo 2 del DCO, sono riassunti gli obblighi posti in capo dal Regolamento al RdB e che vengono solo parzialmente ripresi nelle proposte di incentivo formulate nel documento.

La scrivente società auspica che i provvedimenti che faranno seguito al presente DCO dovrebbero essere accompagnati da una “road map” con cui l'Autorità fissa delle specifiche scadenze in merito all'evoluzione e/o all'implementazione dei meccanismi di incentivazione.

Nell'ambito del DCO n° 187 veniva, altresì, sottolineato come, nell'ambito delle attività connesse alla “Comunicazione delle informazioni” da parte del RdB agli utenti, abbiano particolare rilevanza anche obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione.

Tali obblighi non vengono, però, ripresi all'interno del DCO n° 378 nella trattazione degli incentivi al miglioramento della qualità delle informazioni: una più efficiente forma di scambio di informazioni tra distributori e RdB potrebbe certamente garantire agli utenti del sistema di ricevere informazioni.

Riteniamo, inoltre, che un sistema di incentivazione debba essere credibile. A tal fine non deve risultare né troppo stringente, altrimenti si configurerebbe solo come una penalizzazione, né troppo lasco, in quanto non genererebbe alcun reale incentivo a comportamenti maggiormente efficienti. Ciò premesso, le proposte avanzate nella consultazione risultano certamente uno strumento utile ma che rischia di non centrare correttamente l'obiettivo. È necessario, infatti, che gli incentivi siano tali da stimolare comportamenti efficienti da parte di Snam Rete Gas a beneficio del sistema e degli Utenti. Pertanto, oltre ai due incentivi proposti, si ritiene debbano esserne aggiunti altri. In particolare, in ordine di priorità:

- Un incentivo sulle informazioni in merito allo sbilanciamento previsionale di sistema, se necessario, anche in sostituzione dell'incentivo I1 sui prelievi di sistema;
- Un incentivo sulla tempestività delle informazioni (una perfetta stima comunicata in ritardo risulta comunque inutile);
- Un incentivo in relazione alle informazioni sui prelievi dell'Utente. Tale incentivo potrebbe diventare efficace solo con la piena operatività del sistema di bilanciamento.

Risulta comunque necessaria l'adozione di provvedimenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente l'attività dei distributori in materia di misura;

- Un incentivo volto a ridurre l'utilizzo delle risorse fisiche (line pack e Stoccaggio) in luogo di quelle di mercato.

In linea di principio si condivide il riconoscimento dei costi sostenuti ma nella misura in cui tali investimenti rientrano nella tipologia ed ammontare stabilito dalla regolazione tariffaria vigente. Non si condivide, pertanto, il riconoscimento in tariffa di extra costi in relazione ad investimenti che Snam effettuerebbe al solo fine di risultare maggiormente efficiente e pertanto raggiungere gli obiettivi incentivanti. In tal caso, il premio risulterebbe ampiamente sufficiente a ripagare tali extra costi.

Inoltre, nel presente documento di consultazione, analogamente a quanto riportato nel DCO 187/2014/R/gas – nonché nelle proposte di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas n. 33 e 35 – si ammette la possibilità che per rispettare l'obbligo di bilanciamento della rete, il Responsabile del Bilanciamento possa derogare all'ordine di priorità stabilito dell'art. 9 del Regolamento (UE) 312/2014 (di seguito: Balancing Network Code), secondo cui il RdB deve privilegiare l'uso di prodotti title, in secondo luogo altri prodotti di breve periodo (locational, temporal, temporal locational) e, in ultima istanza, i servizi di bilanciamento solo *“nel caso in cui i prodotti standardizzati di breve termine non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi”*. In particolare (ultimo capoverso pagina 16 e pagina 17), si ipotizza che Snam Rete Gas possa bilanciare la rete senza intervenire sul mercato, utilizzando le risorse fisiche nella propria disponibilità. Nella consultazione si ipotizza l'impiego del line pack - e si ipotizza anche l'introduzione di un incentivo per la minimizzazione del suo utilizzo – ma analogamente si potrebbe ipotizzare l'uso delle capacità di stoccaggio nella disponibilità di Snam. Come la stessa Autorità rileva, questo eventuale comportamento del Responsabile del Bilanciamento, se da una parte riduce il rischio di tensioni, dall'altro crea inefficienze in quanto influenza inevitabilmente il prezzo del mercato, pur non intervenendovi, nonché quello del bilanciamento.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

**S.1 Si condivide la scelta di includere nell'ambito dell'incentivazione anche le previsioni di consumo dei punti direttamente allacciati alla rete di trasporto, a costo di una eventuale maggiore tolleranza nella prestazione target da raggiungere?**

Pur ritenendo auspicabile una rapida evoluzione dei meccanismi di incentivazione riferiti alle previsioni relative ai prelievi dei singoli utenti, la ns. società condivide la proposta dell'Autorità di includere nell'ambito dell'incentivazione anche le previsioni di consumo dei punti direttamente allacciati alla rete di trasporto. Le decisioni del RdB relative alle eventuali azioni da intraprendere sul mercato di bilanciamento sono infatti influenzate dal prelievi dall'intera rete.

**S.2 Si concorda sull'opportunità di una soluzione semplificata che consiste nel limitare l'incentivo alla parte di informazioni pubblicate (e non a quelle rese ai singoli utenti)?**

Come già rimarcato in premessa riteniamo che i provvedimenti che faranno seguito al presente DCO dovrebbero essere accompagnati da una "road map" con cui l'Autorità fissa delle specifiche scadenze in merito all'evoluzione e/o all'implementazione dei meccanismi di incentivazione.

La scrivente concorda, ad ogni modo, circa l'opportunità che in fase di prima applicazione, l'incentivo sia riferito ai prelievi complessivi della rete, ritenendo però opportuno che, in prospettiva, tale incentivo sia calcolato prendendo come base di riferimento le previsioni riguardanti i prelievi dei singoli Utenti.

**S.3 Si concorda con l'idea di limitare la misura delle performance alla previsione delle 13:00 del giorno G-1 relativa all'intera rete o vi sono dati più importanti che fin da subito dovrebbero essere presi in considerazione per l'incentivo?**

Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene più importante che fin da subito venga introdotto un incentivo legato alle informazioni relative allo sbilanciamento previsionale di sistema. Con riferimento ai dati oggetto di valutazione della prestazione, si ritiene maggiormente efficace la media degli errori in valore assoluto di tutte le informazioni fornite durante il giorno gas (ai sensi dell'art. 32.1 del *Balancing Network Code* tali informazioni sono fornite con cadenza oraria) con riferimento allo sbilanciamento previsionale di sistema del giorno G. Infatti, limitare l'incentivo all'informazione fornita in un solo momento della giornata potrebbe comportare la riduzione della prestazione durante le altre ore della giornata, quelle precedenti in particolare, durante le quali comunque il mercato è attivo e gli operatori effettuano le loro attività di bilanciamento.

Analiticamente la performance P può essere determinata come media aritmetica degli scostamenti:

$$P(\%) = \sum_h \frac{|Sbil_{eff} - SPS_h|}{Sbil_{eff}} \cdot \frac{100}{h}$$

Dove:

- $Sbil_{eff}$ , rappresenta lo sbilanciamento effettivo del giorno G;
- $SPS_h$ , rappresenta lo sbilanciamento previsionale di sistema stimato nell'ora  $h$ ;
- $h$ , sono le ore del giorno gas G in cui Snam pubblica le informazioni di sistema

Per quanto concerne il dato di partenza in base al quale determinare il target prestazionale, si ritiene valido il ragionamento seguito per gli incentivi I1 ed I2 proposti in consultazione. A tal fine, si dovrebbe calcolare l'errore medio con la medesima formula sopra proposta, sulla

base dei dati storici, tenuto conto del fatto che ad oggi Snam rende note tali informazioni 3 volte al giorno.

Il calcolo della prestazione come media dell'errore delle pubblicazioni orarie dovrebbe essere utilizzato anche per l'incentivo I1 in relazione ai prelievi di sistema, in luogo dell'unico dato proposto in consultazione relativo alle ore 15:00.

**S.4 Si ritiene che l'efficienza delle previsioni di SNAM dovrebbe essere soggetta a meccanismi di incentivazione diversi da quelli qui descritti? Si richiede un commento circa i parametri delle funzioni di incentivazione qui proposti.**

Si condivide l'impostazione secondo cui i meccanismi di incentivazione siano basati su un premio, in caso di raggiungimento di prestazioni ottimali, e su una penalità, in caso di scarse o insufficienti.

**S.5 Si ritiene necessario individuare un incentivo specifico per la previsione a due giorni attualmente pubblicata?**

Fermo restando che i dati pubblicati da Snam Rete Gas dovrebbero essere di per sé attendibili senza dover ricorrere a sistemi incentivanti, per il momento non si ritiene necessaria alcuna misura in relazione all'attendibilità delle informazioni di sistema relative ai due giorni gas successivi.

**S.6 Si concorda con l'opportunità di posticipare la definizione di questo incentivo a valle di una fase di monitoraggio dei tempi effettivi di pubblicazione dei dati?**

La nostra società non condivide la proposta di posticipare la definizione di incentivi legati alla puntualità di pubblicazione dei dati in quanto riteniamo che questo sia un fattore

fondamentale per il tempestivo ricorso al mercato da parte degli operatori al fine di bilanciare la propria posizione.

Pur condividendo il principio per cui la quantificazione del danno sia un elemento critico su cui è difficile effettuare delle valutazioni, tenuto conto che il modello delle informazioni rese cambierà sia in termini di frequenza (aggiornamento orario dello stato della rete) che in termini di quantità di dati trasmessi (un insieme di dati per ogni utente), la nostra società ritiene che, almeno in prima applicazione, possano essere fissate delle penalità proporzionali al numero delle occasioni e al numero di minuti con cui i dati vengono pubblicati in ritardo.

Non si concorda, altresì, con l'affermazione dell'Autorità secondo cui *“l’incentivo di cui al capitolo 5 rende comunque di interesse per SNAM la pubblicazione di dati affidabili e puntuali”*, in quanto tale incentivo è costruito per misurare (e quindi incentivare) esclusivamente l'affidabilità dei dati e non la puntualità di pubblicazione degli stessi. Non prevedere un secondo parametro di misura potrebbe paradossalmente portare a ritardi nella pubblicazione dei dati, ulteriori rispetto a quelli consuntivati fino ad oggi, in quanto, come peraltro correttamente rilevato dal Regolatore all'inizio del paragrafo 2.1 del documento in consultazione, perseguire la bontà della previsione o la reperibilità del dato (oggetto dell'incentivo di cui al capitolo 5) spingerebbe ad avanzare l'orario della pubblicazione.

#### **S.8 Si richiede un commento circa la funzione di incentivo qui proposta e una valutazione sui relativi parametri.**

L'incentivo I2 proposto risulta condivisibile. Tuttavia, si ritiene che in caso di assenza di intervento sul mercato da parte del Responsabile del Bilanciamento ed il contemporaneo allineamento del prezzo di mercato e del prezzo di bilanciamento, non debba essere erogato il premio massimo. Non si condivide infatti l'affermazione secondo cui *“L'assenza di*

*interventi di Snam nel mercato corrisponde quindi ad una situazione in cui gli Utenti sono messi in condizioni ottimali per bilanciare la rete e la distanza tra prezzo medio di mercato e presso di sbilanciamento (al netto degli small adjustment) è nulla e quindi la performance è massima”.*

Nello specifico, si ritiene che tale fattispecie potrebbe verificarsi:

- ✓ in tutti i casi in cui Snam utilizza le risorse fisiche a propria disposizione (line pack o stoccaggio nella propria disponibilità) senza intervenire sul mercato per bilanciare la rete. Tale situazione nascerebbe altresì dalla confusione generata circa l'ordine di priorità delle attività da porre in essere da parte del RdB;
- ✓ per casualità (e quindi a seguito di eventi indipendenti dalla performance del Trasportatore), in particolare nei giorni non particolarmente critici.

L'assenza di intervento, in base alle regole definite nel Balancing Network Code, significa che le attività degli Utenti sono sufficienti per bilanciare la rete. A tal fine, l'assenza di intervento dovrebbe comportare:

- ✓ i) L'assenza di premio/penalità, nel caso in cui si verifichi la perfetta coincidenza tra prezzo medio di mercato e prezzo di sbilanciamento (al netto degli small adjustment);
- ✓ ii) L'attribuzione di una penalità, nel caso in cui l'assenza di intervento comporti un disallineamento tra i due prezzi.

### **S.9 Si condivide l'opportunità di rimandare ad una fase successiva l'imposizione di vincoli sulle variazioni di line-pack tra inizio e fine giorno-gas?**

L'utilizzo di risorse fisiche in luogo di quelle di mercato, oltre a non essere previsto dal Balancing Network code, tende a creare distorsioni. Tra l'altro, le informazioni di sistema che Snam renderà disponibili sono relative allo sbilanciamento attuale e quello atteso e non al gas presente in rete (livello di line pack). Gli Utenti, pertanto, non sono in grado di comprendere se lo stato di sbilanciamento attuale e quello atteso sono influenzati, e in che



modo, dall'utilizzo del line pack. Da quest'ultima considerazione discende la ns. richiesta che, nell'ambito delle informazioni rese disponibili agli Utenti, il Responsabili del bilanciamento includa anche il dato di utilizzo del *line-pack*.

Tenuto conto degli effetti distorsivi derivanti dall'utilizzo delle risorse fisiche in luogo di quelle di mercato, si ritiene necessario introdurre misure volte a ridurre l'utilizzo di tali risorse (non solo in termini di *line pack*, quindi, ma anche con riferimento alle risorse di stoccaggio nella disponibilità del RdB).

La nostra società ritiene più prudente, visto che si tratta di una prima applicazione del meccanismo, procedere dopo un anno ad una prima revisione dei parametri e del sistema degli incentivi, in base all'esperienza acquisita.

\* \* \* \* \*

**DCO 422/2015/R/gas - Valutazioni in tema di differimento dell'avvio del nuovo regime del bilanciamento - Addendum al documento per la consultazione 378/2015/R/gas**

**S1. Si chiede agli utenti di trasmettere commenti ed eventuali integrazioni alle valutazioni qui sopra espresse, in particolare sulle esigenze da considerare ai fini della definizione delle tempistiche.**

Come già sottolineato nelle osservazioni formulate dalla ns. società relativamente al DCO n. 187/2015/R/gas "Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento di gas naturale", e come rimarcato dalla Vs. Autorità nel DCO in

esame, la nostra società ritiene che un presupposto fondamentale per l'avvio del nuovo mercato di bilanciamento sia la completa definizione del quadro normativo di riferimento.

Per questo motivo, constatando la mancata evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, condividiamo la proposta di differire l'avvio del nuovo mercato di bilanciamento partire dal suddetto termine un periodo non inferiore ai tre mesi rispetto a quello della conclusione del recepimento nell'ordinamento italiano di tutte le disposizioni del Regolamento.

Stante l'assenza degli interventi individuati come necessari dalla stessa Autorità all'ultimo capoverso di pagina 4 del DCO, non si può che rilevare l'oggettiva carenza dei presupposti per l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento secondo le tempistiche stabilite dal Regolamento europeo. Si concorda, inoltre, con quanto espresso dall'Autorità in chiusura del documento di consultazione circa la necessità che vengano effettuate, da parte del Regolatore, tutte le opportune valutazioni riguardanti la decorrenza dei diversi interventi, da introdurre con gradualità, al fine di ponderare con attenzione gli effetti derivanti dal Regolamento sul mercato. Posto il necessario "periodo di apprendimento" più volte ribadito, allo stato delle cose appare quindi evidente come la piena operatività del nuovo sistema di bilanciamento non possa partire prima della conclusione della prossima stagione invernale.

Si coglie l'occasione per rilevare che, nell'ambito delle due proposte di aggiornamento n. 33 e n. 5 predisposte da Snam Rete Gas per il recepimento delle disposizioni di cui al Balancing Network Code, l'Impresa maggiore ha inserito alcune previsioni relative alla modifica dell'unità di misura utilizzata per il conferimento di capacità e la relativa fatturazione. La scrivente chiede a tale riguardo che venga prestata particolare attenzione circa la data di decorrenza delle modifiche in oggetto, auspicando che queste ultime trovino efficacia a partire dal 1 ottobre 2016, al fine di evitare le criticità che una applicazione anticipata rispetto a tale data avrebbe sui contratti di fornitura già sottoscritti per il prossimo Anno Termico.